RACCOLTA

DI

SOVRANI STABILIMENTI

PER

L' INTENDENZA

DELLA

REAL CASA.

IN NAPOLI,
DALLA TIPOGRAFIA DI ANGELO TRANI.

1812.

REGOLAMENTO

Per l'Amministrazione dei beni addetti alla Generale Intendenza della nostra Real Casa.

Intendente Generale.

I. L'Intendente Generale della Real Casa è incaricato dell'Amministrazione Generale dei beni addetti alla Generale Intendenza.

II. Perciò egli è responsabile della condotta degli Amministratori immediatamente a lui sottoposti.

III. Sempre che sarà malcontento della loro condotta, dovrà farlo presente a noi per la destituzione dei medesimi.

IV. Egli ci proporrà le persone, che crederà opportune a tal'impieghi.

V. Non sarà permesso all'Intendente Generale il vendere, alienare, o permutare fondi senza la nostra approvazione in iscritto, che dovrassi per copia inserire nelli pubblici istrumenti.

VI. Non gli sarà permesso intraprendere una considerevole miglioria di fondi, o grande costruzione, senza il nostro permesso in iscritto sotto il rapporto che ce ne farà. Il detto permesso servirà di documento nel conto, che dovrà darci.

VII. Non potrà cambiare la natura dei fondi senza nostra autorizzazione sotto il rapporto, che ce ne farà, ed inteso il Gran Maresciallo del Palazzo per i luoghi di sua dipendenza, ed il Gran Cacciatore per i boschi addetti alle cacce.

VIII. Relativamente alle razze si uniformerà al nostro decreto in data de' 22. Aprile prossimo scorso, intendendosela con il Gran Scudiere per tutto ciò, che lo riguarda.

IX. L'Intendente Generale potrà abbreviare gli atti degl'incanti nelle vendite dei generi, o affitto di territorj; ma non potrà questi di-

spensare, se non verrà da noi antorizzato sopra suo rapporto, che ci farà.

X. In qualunque gredo si trovino gl' incanti nelle Amministrazioni, e sempre, che lo crederà opportuno, potrà richiamare il prosieguo presso di se nella Generale Intendenza.

XI. Le migliorie di poco momento; come piantagioni, spurgo di fossi, colture, e manutenzione di argini, strade, molini, e ecquedotti, si potranno dal medesimo ordinere.

XII. Le spese comprese nell'Articolo VI. saranno soddisfatte dal Tesoriere della nostre Case su l' assegnamento, che si farà per tal'oggetto nel suo budjet del mese.

XIII. Le spese comprese nell'Articolo XI., come i pesi pubblici, saranno soddisfatte dai Ricevitori, ei queli se ne darà discarico con l' esibizione dell' ordine dell' Intendente Generale, e documento d' esecuzione della spesa ordinarie.

XIV. Le spese fisse di soldi agl' Impiegati nell'Amministrazione, come de' suoi Burò, sarà fissata nel principio dell' anno, e formerà il suo budjet annuale d'Amministrazione, che sarà pagato dal Tesòriere di nostra Case.

XV. Egli incasserà tutte le somme, che perverranno dalle differenti Amministrezioni, e quindi ne farà introito mensuale al Tesoriere di nostra Casa.

XVI. Nella fine di ciascun anno ci presenterà il suo conto d' introito fatto delle Amministrazioni in Tesoreria di nostra Casa.

XVII. Similmente ci presenterà il conto delle somme ricevute dalla Tesoreria di nostre Casa, e l' esito giustificato dal budjet dell' anno, e dagli ordini particolari, che da noi averà ricevuti.

XVIII. In fine di ciascun anno ci presenterà il quadro dell'Amministrazione Generale, e ci farà un rapporto, giustificando le operazioni in migliorie, avanzi di affitti, diminuzioni di esiti, ed ogni altro risultato comparativo con l'amministrazione dell'anno precedente.

XIX. Finalmente in fine di ogni anno ci farà un rapporto della condotta degli Amministratori, ed altri Impiegati, e ci proporrà le ricompense, o riforme da farsi, non che i progetti per la migliorazione dell' Amministrezione Generale.

Am-

3
Amministratori.

I. Ciascuno Amministratore dipenderà direttamente dall' Intendente Generale.

II. Al medesimo faranno dar conto dai Ricevitori in ogni fine d'anno.

III. In ogni mese sopra i bilanci, che riceveranno dai Ricevitori, manderanno all' Intendente Generale lo stato di cassa della loro Amministrazione.

IV. Ricevendo ciascun Ricevitore dalla Contabilità in ogni anno il carico dell' esazione, e delle spese infisse alla medesima diviso per mese, sarà loro cura osservare, se i Ricevitori sono in corrente.

V. Daranno ragione delle partite non esatte, o non pagate con loro rapporto all' Intendente Generale.

VI. Le somme esistenti in cassa mensualmente le faranno versare alla cassa del Tesoriere di nostra Casa, precedente ordine dell' Intendente Generale, ed in vista del loro bilancio.

VII. Meno che le spese fisse, e stabilite nei sopradetti carichi, non è loro permesso ordinare spesa al di sopra di ducati venti in ciascun mese per i casi eventuali.

VIII. Però dovranno subito darne parte all' Intendente Generale, affinchè tali partite sieno autorizzate, per essere discaricate.

IX. Quando crederanno necessaria una spesa maggiore, così per riparazioni, che per colture, e migliorie dei fondi, lo faranno presente all'Intendente Generale, dal quale riceveranno gli ordini relativi.

X. Sarà loro incarico procurare le offerte per i fondi d'affittarsi, prevenendo l'Intendente Generale due mesi prima la scadenza degli affitti.

XI. Ricevute le offerte ne faranno un rapporto all' Intendente Generale, unendovi le loro riflessioni, ed ottenuta l' approvazione, passeranno gli atti d' incanti nella forma, che loro verrà prescritta.

XII. Seguiti gli affitti, e passati i corrispondenti obblighi, rimetteranno tanto i medesimi, che gli atti d' incanti nella Contabilità della Generale Intendenza.

a 2 XIII.

XIII. Per gli affitti, o vendite di generi al di sotto di ducati cento si faranno gl' incanti presso i Ricevitori, inteso l'Amministratore, che ne darà parte all' Intendente Generale.

XIV. Potranno nell' occorrenza, e quando lo crederanno vantaggioso ordinare, che gl' incanti di maggiori somme si facciano presso i Ricevitori.

XV. I Ricevitori saranno sotto i loro ordini, e nel numero stabilito dall' Intendente Generale.

XVI. Essi saranno responsabili della condotta dei Ricevitori, e perciò ne terranno informato l' Intendente Generale.

XVII. Essi formeranno la nomina dei Ricevitori all' Intendente Generale nell' occasione di vacanza dei medesimi.

XVIII. Prenderanno gli obblighi di pleggeria per i detti Ricevitori, che presentati, ed approvati dall'Intendente Generale, si passeranno al registro nella Contabilità.

XIX. Ogni settimana faranno un rapporto all' Intendente Generale su lo stato dell'Amministrazione.

Dei Ricevitori.

I. I Ricevitori sotto la dipendenza degli Amministratori sono incaricati dell' esazione del loro distretto secondo il carico, che dalla Contabilità verrà loro dato.

II. Essi non faranno altre spese, che quelle fissate nel detto carico.

III. Sarà loro solo permesso eccedere il detto carico di ducati dodici ogni mese per le spese impreviste; ma nel corso della settimana dovranno farsi autorizzare dall' Amministratore, senza di che non si ammetteranno tali partite.

IV. Sono responsabili dell'amministrazione dei beni del loro distretto; perciò dovranno invigilare, che i coloni, ed affittatori adempiscano al loro dovere, ed all' esecuzione degli obblighi di affitto, o colonie.

V.

V. Potranno reclamare all' Intendente Generale, quando si crederannn pregiudicati dall' Amministratnre.

VI. Saranno nel dovere avvertire il detto Intendente Generale, quando vedranno malversazione nell' Amministrazione, o oscitanza dell' Amministratore per i Reali interessi, a qual' effetto manterranno un carteggio con l' Intendente Generale.

VII. Dovrannn proccurare le offerte per gli affitti, che vanno a scadere, o per le opere, che vanno a farsi, e queste con le loro riflessioni le passeranno all' Amministratore.

VIII. Ogni settimana daranno conto all' Amministratore dello stato dell' Amministrazione del loro distretto.

IX. Conserverannn presso di essi il denaro esatto, che in ogni mese previo ordine dell' Amministratore passerannn alla cassa della Tesoreria di nostra Casa.

X. I Custodi dei territorj, fattori di campagna, capi d' industrie, ed altri simili saranno nella loro dipendenza, e perciò essi ne dovrannn dar conto.

XI. Sopra il rapporto dell' Amministratore l' Intendente Generale ci proporrà quei fra' Ricevitori, che dovranno essere destituiti, ed i soggetti per rimpiazzarli.

XII. Essi non avranno soldo fisso, ma per indennizzazione riterranno il quattrn per cento sopra l' esazione, purchè il detto diritto di esazione non oltrepassi la somma di ducati quattrocento annui.

Venafro li 20. Settembre 1807.

GIUSEPPE.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DI NAPOLI, E DI SICILIA.

Volendo deffinitivamente organizzare d'una maniera più regolare l'Amministrazione delle acque, e foreste, che fanno parte del Demanio della nostra Corona, e determinare le attribuzioni de' membri che la compongono, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ARTICOLO I.

L'Amministrazione delle acque, e foreste, dipendente dai Demanii della nostra Casa, formerà una divisione particolare dell'Intendenza.

ARTICOLO II.

Essa sarà diretta dal nostro gran Cacciatore per tutto ciò che ha rapporto alla caccia, e dall'Intendente generale per tutto ciò che ha riguardo alla conservazione, ed amministrazione della proprietà.

ARTICOLO III.

Vi sarà un'Ispettore generale, e due sotto Ispettori particolari, i quali saranno sotto gli ordini immediati dell'Intendente generale.

ARTICOLO IV.

Il gran Cacciatore, e l'Intendente generale si concerteranno insieme sulla fissazione e sull'epoca de' tagli de' Boschi, Boschetti ec. Gl'in-

Gl' introiti, e spese relative a questi travagli, saranno sempre fatti dall' Intendenza Generale.

ARTICOLO V.

Gli Amministratori di ciascuno de' nostri Demanii eserciteranno nell' estensione del loro distretto le funzioni d'Amministratori forestieri.

ARTICOLO VI.

I Guardia maggiori saranno al numero di nove, ed i guardia Boschi saranno al numero di novantanove. Essi saranno nominati dal gran Cacciatore, ed i loro brevetti saranno vistati dall'Intendente generale.

ARTICOLO VII.

Il gran Cacciatore, e l'Intendente generale daranno ai loro subordinati le Istruzioni, che giudicheranno convenevoli al bene del nostro servizio.

ARTICOLO VIII.

La legge del 1669, attualmente in vigore in Francia, sarà messa in esecuzione per tutto ciò, che concerne la polizia, e la conservazione di questa proprietà.

ARTICOLO IX.

Il gran Cacciatore, e l'Intendente generale della nostra Casa sono incaricati, ciascuno in ciò che li concerne, dell' esecuzione del presente Decreto. Dato in Napoli li 21 Novembre 1809.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

GIOACCHINO NAPOLEONE
RE DELLE DUE SICILIE.

Visto il rapporto dell' Intendente generale della nostra Real Casa abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO I.

Presso l'Intendente generale della nostra Real Casa vi sarà un comitato consultivo per gli edificj della Real Casa, composto dal Signor de Simone, primo Architetto, dal Signor Leconte, e dal Signor Nicolini Architetti di Corte, e da un Architetto di seconda classe, che farà da Segretario senza voto.

ARTICOLO II.

Presso le Amministrazioni di Caserta, e Carditello vi sarà un Architetto di seconda classe. Presso l'Amministrazione di Portici, e Persano vi sarà ugualmente un simile Architetto, e due Architetti di seconda classe saranno stabiliti in Napoli; cioè uno per i Real Palazzi di Napoli, Capodimonte, e Casino del Fusaro, e l'altro che farà da Segretario presso il Comitato consultivo..

ARTICOLO III.

L'Intendente generale, inteso il Comitato consultivo, ci proporrà la nomina dei quattro Architetti di seconda classe, secondo la loro destinazione, e servizj finora prestati.

AR-

ARTICOLO IV.

L'Intendente generale è incaricato di presentarci un Regolamento per fissare i doveri, e le obbligazioni dei varj impiegati nella dipendenza di questo ramo di Amministrazione.

ARTICOLO V.

L'Intendente generale è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Napoli li 25 Novembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

10

PROGETTO DI REGOLAMENTO

Per la Commissione Consultiva degli Edificj della Real Casa.

TITOLO I.

Attribuzioni, e doveri della Commissione Consultiva.

ARTICOLO I.

La Commissione Consultiva avrà il suo Burò contiguo a quello della generale Intendenza. Vi si riunirà almeno una volta la settimana, e semprechè sarà dall'Intendente convocato, per esaminare i progetti, che gli verranno domandati, o rimessi dall'Intendente generale, le misure, ed apprezzi, che dagli Architetti di seconda classe gli verranno rimesse, che trovandole giuste, le visterà, e ne rimetterà il risultato alla generale Intendenza per essere saldate, altrimenti manderà le misure con le sue osservazioni all'Intendente generale per le ulteriori disposizioni.

ARTICOLO II.

L'Intendente generale, quando lo stimerà necessario, rimetterà all'esame di detta Commissione i certificati a conto spediti dagli Architetti di seconda classe per essere esaminati, e vistati dalla Commissione nel modo di sopra indicato.

ARTICOLO III.

In detta Commissione si terrà esatto registro dei ristretti finali delle misure, che si spediranno, vistati dall'Intendente generale, e si

si conserveranno le misure per essere esibite ad ogni ricerca del medesimo.

ARTICOLO IV.

Similmente si terrà registro di tutti gli oggetti posti ne' varii magazini riguardanti l'officio dell'Architetto; e perciò i guarda-magazini saranno nella dipendenza immediata di detta Commissione.

ARTICOLO V.

Avanti la detta Commissione, preseduta dall'Intendente generale, o dal Segretario generale dell'Intendenza, si faranno gli atti d'incanto per i partiti da farsi per il servizio delle fabbriche, o strade, ed ogni altro riguardante l'officio dell'Architetto.

ARTICOLO VI.

Tali partiti verranno registrati nella detta Commissione, come nella Contabilità della generale Intendenza.

ARTICOLO VII.

L'Intendente generale potrà commettere, secondo l'occorrenza, a ciascun membro della Commissione l'esecuzione immediata di qualche progetto, già approvato dall'intiera Commissione.

ARTICOLO VIII.

Similmente l'Intendente generale potrà, quando lo creda necessario, inviare nei siti Reali uno della Commissione per esaminare l'opera ordinata, o la condotta dell'Architetto di seconda classe.

TI-

TITOLO II.

Attribuzioni, e doveri degli Architetti di seconda classe.

ARTICOLO IX.

I capi Maestri fabbricatori saranno nell'immediata dipendenza degli Architetti di seconda classe.

ARTICOLO X.

Non è permesso agli Architetti di seconda classe ordinare alcun lavoro, prima che non venga autorizzato dall'Intendente generale.

ARTICOLO XI.

Per tal motivo il primo titolo di ogni misura, o apprezzo dovrà portare la copia dell'ordine ricevuto dall'Intendente generale.

ARTICOLO XII.

Su i certificati a conto di lavori, che dovranno spedire, noteranno la data dell'ordine del lavoro.

ARTICOLO XIII.

Essi dovranno firmare così le misure finali, che rimetteranno direttamente al Comitato Consultivo, che i certificati a conto, che presenteranno all'Amministratore locale, per essere verificati, e vistati.

ARTICOLO XIV.

A seconda si è finora praticato, rinuncieranno al beneficio del dritto di misura, che sarà indicato in fine dell'apprezzo.

AR-

ARTICOLO XV.

Non eseguiranno alcun ordine degli Amministratori locali, se questi non siano autorizzati da ordine in iscritto dell'Intendente generale.

ARTICOLO XVI.

Ad ogni richiesta però dell'Amministratore Locale, o dei Custodi de'Reali Palazzi, e Casini, saranno obbligati portarsi ad osservare ciò, che potrà occorrere, e farne rapporto all'Intendente generale, indicando il bisogno, e la spesa necessaria.

ARTICOLO XVII.

Nel più breve tempo possibile rimetteranno nel Comitato Consultivo le offerte, che procureranno per tutti i partiti di manutenzione delle Arti da loro dipendenti; perchè esaminati i prezzi, e le condizioni dal detto Comitato, li passino all'Intendente generale per disporne gl'incanti giusta il prescritto all'Art. 5.

ARTICOLO XVIII.

Ricercati dall'Intendente generale, formeranno i loro progetti, che passeranno in discussione, ed esame della Commissione Consultiva.

ARTICOLO XIX.

Nel caso di urgenti riparazioni, potranno eseguirle, dopo consultato l'Amministratore locale, purchè non eccedano la somma di ducati venti, e nel corso della settimana ne daranno parte all'Intendente generale, per essere autorizzati a spedire i certificati nel modo di sopra detto.

ARTICOLO XX.

I lavori, ed apprezzi, ch' eseguiranno senza le precedenti autorizzazioni, saranno a carico, e spesa dei medesimi; salve le misure, che prenderà l'Intendente generale per evitare le consecutive simili mancanze.

ARTICOLO XXI.

Il presente Regolamento avrà luogo dal primo del prossimo anno.

ARTICOLO XXII.

Resta soppresso ogni altro Regolamento finora esistente per quella parte, che si oppone al presente.

ARTICOLO XXIII.

L'Intendente generale è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento.

Approvato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

15

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO I.

Un Comitato di contabilità composto di un Presidente, di due Maestri Razionali, e di un Procuratore incaricato del pubblico Ministero giudicherà così del conto generale della nostra Real Casa, che de' conti particolari dell'Amministrazione, che si renderanno da'Ricevitori de' nostri Demanj della Corona, e Privato, come di ogni altro conto, che da noi gli sarà inviato.

ARTICOLO II.

Per la liquidazione del conto generale saranno dal Comitato nominá, e da noi approvati in ciascun anno due Razionali. Per i conti degli Amministratori dipendenti dalla Intendenza generale, la contabilità della medesima ne fornirà le liquidazioni.

TITOLO I.

Liquidazione e giudizio del conto generale.

ARTICOLO III.

Il conto generale sarà reso dall'Intendente generale, e dal Cassiere pagatore unitamente. L'Intendente generale giustificherà i versamenti di suo ordine fatti al Cassiere pagatore, come le ordinanze da esso spedite in seguito del Budjet, o di particolare ordine da noi

se-

segnato. Il Cassiere pagatore giustificherà l'esecuzione coll'esibizione de' pezzi all'appoggio, ed i ricevi della parte prendente.

ARTICOLO IV.

In verun caso il Comitato potrà attribuirsi alcuna giurisdizione su gli ordinatori, nè giudicare degli ordinativi. I pagamenti fatti dal Cassiere pagatore saranno ammessi, semprechè sono uniformi a' nostri ordini, ed accompagnati da discarichi delle parti prendenti, e da' documenti, che l'ordinatore avrà prescritto di unirvi.

ARTICOLO V.

I Razionali del Comitato saranno tenuti di verificare essi stessi il conto generale. Essi distingueranno le osservazioni che riguardano la legalità degli articoli d'introito, e di spesa. Osserveranno la conformità degli articoli d'introito del Cassiere pagatore con i versamenti fatti dal Tesoro dello Stato, dalle varie Amministrazioni de' nostri Demanj, e dall'Intendente generale direttamente, e quella delle spese confrontandole con i crediti da noi aperti, distingueranno le osservazioni che concernono le prove in appoggio di ciascun articolo.

ARTICOLO VI.

Il Comitato giudica il conto generale sulle dette osservazioni de'Razionali, comunicandole prima all'Intendente generale, ed al Cassiere pagatore, e dopo ricevuto da' medesimi gli schiarimenti. Del suo giudizio ne spedirà copia all'Intendente generale, e ne farà rapporto direttamente a Noi.

TI-

TITOLO II.

Liquidazione, e giudizio de' conti particolari.

ARTICOLO VII.

I conti particolari dalle varie Amministrazioni verranno da' Ricevitori delle medesime presentati all'Intendente generale, che li farà liquidare, ed osservare dalla sua contabilità nel modo prescritto dall' articolo 5. Quindi saranno rimessi al Comitato per essere giudicati definitivamente.

ARTICOLO VIII.

Il Comitato sulla richiesta dell'Intendente generale pronuncierà le multe, ed altre pene prescritte da' regolamenti contro i contabili, che indugiassero ad esibire i loro conti.

ARTICOLO IX.

I delitti di falso, e di concussione risultanti dalla liquidazione de' conti saranno dal Comitato denunciati all'Intendente generale per essere da esso promossi in giudizio presso i Tribunali ordinarj.

ARTICOLO X.

Il Comitato giudica i conti particolari de' Ricevitori sulle osservazioni fatte dalla contabilità dell'Intendenza generale, ed inteso in contradizione il Procuratore incaricato del pubblico Ministero dei contabili.

ARTICOLO XI.

Il Comitato allorchè pronuncia il giudizio del conto dichiara i Contabili discaricati verso l' Intendenza generale, o pure creditori,

 o de-

o debitori. Ne' primi due casi il giudizio discarica le cauzioni impegnate, o i beni ipotecati.

Nell' ultimo caso ordina la soddisfazione del debito verso l'Intendenza generale. Tali giudizj sono definitivi, e saranno immediatamente eseguiti senza essere soggetti a verun gravame.

ARTICOLO XII.

Il Comitato sulla domanda del Contabile non potrà rivedere un conto definitivamente già giudicato, se non quanto si appoggiasse con documenti procuratisi dopo la pronuncia del decreto, ma potrà esso rivedere un conto a richiesta dell' Intendente generale, vi si fosse scoperto qualch' errore, omissione, falsità, o impiego doppio in seguito della verificazione di altri conti.

ARTICOLO XIII.

Nel caso che il Contabile credesse di esservi luogo a cassazione contro un decreto, potrà nel corso di un mese dopo notificato il medesimo diriggersi all' Intendente generale con ragionato reclamo che ci sarà presentato con rapporto per rimettarsi al Nostro Consiglio di Stato. Lo stesso s' intende, se la cassazione sarà reclamata dall' Intendente generale.

ARTICOLO XIV.

L' Intendente generale della Nostra Casa è incaricato dell' esecuzione del presente Decreto.

Napoli li 30 Novembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO I.

Il Cavalier Susanna nostro Procurator generale presso la Regia Camera de'Conti è nominato Presidente del Comitato di contabilità della nostra Real Casa.

ARTICOLO II.

Il Cavaliere Marchese Manes, ed il Cavalier Negri Maestri Razionali della Regia Camera de'Conti sono nominati membri del detto Comitato di contabilità della nostra Real Casa.

ARTICOLO III.

Il Relatore del Consiglio di Stato Antonio Rossi farà da nostro Procuratore presso il detto Comitato.

ARTICOLO IV.

L'Intendente generale della nostra Real Casa è incaricato dell'istallazione di detto Comitato giusta il nostro Real Decreto della data d'oggi.

Napoli 30 Novembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

90

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE

VISTO il Rapporto dell' Intendente generale della Nostra Real Casa, e considerando che il disporre del movimento, ed uso della Mobilia della Corona è nelle attribuzioni del Gran Maresciallo, come la conservazione, manutenzione, e rifazione nell' Amministrazione dell' Intendente generale, abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue:

ARTICOLO I.

Al Gran Maresciallo appartenendosi il movimento de' mobili nell' interno de' Palazzi, come la ricerca de' nuovi mobili, e rifazione de' medesimi; dovranno i custodi per questi oggetti dipendere, e dirigersi al medesimo.

ARTICOLO II.

Per quanto riguarda la conservazione, e manutenzione de' mobili, i custodi si dirigeranno all' Intendente generale, o a chi ne farà le veci sul luogo.

ARTICOLO III.

Nella dipendenza benanche del Gran Maresciallo vi sarà un garzone Tapezziere, incaricato a verificare il bisogno di rifazione, costruzione di nuova mobilia, e la situazione della medesima.

AR.

ARTICOLO IV.

I mobili non potranno passare da un Palazzo, o da una Casa di Delizia ad un'altra, nè uscire da' Reali Palazzi, dove si trovano stabiliti, senza che il Gran Maresciallo non ne passi la richiesta all' Intendente generale, e questi dopo il dovuto registro nella Foriera, non ne faccia passare l' ordine a' custodi.

ARTICOLO V.

Sotto l'immediata dipendenza dell' Intendente generale vi sarà un' officina di Foriera, ed un magazzino generale di mobilia, che avrà un Capo incaricato del registro generale dell' intiera mobilia, tanto esistente in Foriera, che ne' differenti Palazzi, e Case di delizie, tenendo un conto aperto a ciascun custode, nel quale riporterà il carico, e discarico di ciascun di essi d' appresso i movimenti della mobilia, e consumazione, e rifazione della medesima.

ARTICOLO VI.

Vi sarà benanche un officio di Tapezzeria, che avrà un Capo, e suoi garzoni, destinato alla rifazione, e costruzione di nuove tapezzerie, dipendente benanche dall' Intendente generale, da cui solo prenderà gli ordini. I garzoni saranno spediti, sulla richiesta del Gran Maresciallo all' Intendente generale ne' varj siti Reali dove ne sarà conosciuto il bisogno, e seconde le circostanze.

ARTICOLO VII.

Il Gran Maresciallo ci presenterà le Istruzioni, che crederà necessarie, così ai custodi, che al garzone tapezziere per la parte di servizio, della quale vengono incaricati. L' Intendente generale ci presenterà quelle per il servizio della Foriera, tapezzeria, e conservazione della mobilia.

ARTICOLO VIII.

Il Gran Maresciallo, e l'Intendente generale sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Napoli li 30 Novembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

INTENDENZA DELLA REAL CASA.

Regolamento per la conservazione, e rifazione della mobilia della Corona.

Della Foriera, e custodi della Mobilia.

1. Ciascun Custode di Reale Palazzo, o Casa di delizia, come il Magazeno della Foriera, terrà un registro della Mobilia che avranno in consegna.

2. In detti registri si noteranno a discarico i mobili, che per ordine verranno altrove spediti, come a carico quelli, che si riceveranno. Il discarico verrà giustificato dall' ordine, e ricevo del Custode, al quale il mobile sarà stato rimesso; il carico con il foglio d' invio spedito dalla Foriera.

3. Talo registro sarà firmato al margine di ciascun foglio dall' Uditore incaricato della Mobilia, ed ogni sei mesi, o al più ogni anno sarà verificato dal medesimo, e chiuso con un reassunto generale, ed un verbale che farà menzione delle osservazioni, ed eccezioni che potrà produrre il Custode che dovrà segnarlo, unitamente all' Uditore incaricato.

4. Il registro generale della Foriera sarà firmato al margine di ciascun foglio dall' Intendente generale. In esso sarà aperto un conto separato a ciascun Custode, come al Magazeno di Foriera, ed in esso vi saranno registrati tutt' i movimenti de' mobili da un Custode ad un altro, giusta quello che si dirà in appresso.

5. Ogni anno sarà chiuso detto registro dall' Intendente generale con una ricapitolazione de' mobili esistenti, che verrà segnata da esso, e dal Capo della Foriera, con un verbale che indicherà le

le osservazioni che si crederanno necessarie farsi dal Capo della Foriera.

6. Tutti gli ordini di movimento da un Custode all' altro saranno spediti dalla Foriera, che la prima ne prenderà conto sul suo registro generale. Il numero d' ordine del registro della Foriera sarà in testa del foglio d' invio, che si manderà tanto al Custode, a cui carico è il mobile, che a quello che lo riceve. Il foglio d' invio potrà comprendere più mobili nello stesso tempo; giusta una stessa richiesta, ma mai comprendere due, o più richieste nello stesso foglio.

7. Gli ordini alla Foriera saranno passati dall' Intendente generale, o dall' Uditore incaricato.

8. Il Magazeno della Foriera abbraccerà i mobili superanti nei Reali Palazzi, quelli che si crederanno necessarj tenersi per riserva; come i materiali da rimpiazzo, cioè vetri, cristalli, ferramenti d' uso, e simili.

9. Il nuovo mobile da costruirsi, o d' acquistarsi per riserva, si acquisterà, o si farà fare precedente offerta, che si presenterà all' Intendente generale. Egli nel primo caso ne farà precedere una perizia di due Capi d' arte, e nel secondo ne disporrà l' incanto al ribasso.

10. Ogni pezzo di tapezzeria posta in opera sarà oggetto di Foriera, e verrà riportata tanto nel registro generale della Foriera, che nel registro particolare del Custode, o Magazeno di Foriera, a cui verrà consegnato.

11. L' officio di Foriera verrà composto di un Capo d' officio, un Magaziniere, un Commesso ai due registri, e due facchini destinati alla conservazione, e movimento dei mobili in Foriera.

Dell' officio del Tapezziere.

12. Il capo Tapezziere, e 4. garzoni sono incaricati della rifazione, e costruzione di nuove tapezzerie; e perciò previo l' ordine dell' Intendente generale saranno spediti i garzoni tapezzieri a riat-

riattare le tapezzerie ne' varj siti Reali, e sempre ve ne sarà almeno uno nella residenza della Real Corte.

13. In tali casi goderanno, oltre del soldo, d' un' indennizzazione di viaggio, e residenza, che sarà dall' Intendente generale stabilita.

14. Il capo Tapezziere terrà un registro esatto de' materiali in consegna, che verrà verificato secondo l' occorrenza. Tale registro sarà segnato al margine dall' Uditore incaricato della Mobilia.

15. Detto registro verrà scaricato da' ricivi della Foriera, al cui carico passeranno i mobili tapezzati, e le tapezzerie poste in opera.

16. Ogni mese il capo Tapezziere presenterà all' Intendente generale la sua nota di spese, e farà menzione de' materiali introitati, ed operati nel mese.

17. Queste note, verificate dall' Uditore incaricato, registrate nell' Intendenza generale, e vistate dall' Intendente saranno rimesse al Cassiere pagatore, come pezzi all' appoggio de' mandati, che verranno spediti sull' articolo mobili.

18. Le provviste de' materiali, e tapezzerie in grande, saranno fatte dall' Intendente generale sopra offerte, e contratti preventivi; e dove lo creda necessario, e possibile, vi farà precedere gl' incanti al ribasso.

Articoli generali.

19. Il presente regolamento avrà luogo dal primo del venturo anno 1812.

20. I conti della tapezzeria, e Foriera saranno resi ogn' anno da' rispettivi Capi d' officio all' Intendenza generale, che li farà osservare dalla sua Contabilità, e giudicare come tutti i conti delle altre Amministrazioni della Nostra Real Casa.

21. I Capi d' officio, come i Custodi che potranno risultare debitori in seguito di tale liquidazione, e giudizio, saranno tenuti a rifare l' Intendenza generale delle loro risulte; e laddove saranno riconosciute malversazioni, o mancanze al presente Regolamento, l' Intendente generale ci proporrà la di loro destituzione.

22.

22. L'Intendente generale è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento, e ci proporrà lo stato degl'impiegati nelle differenti officine, che riguardano il presente Regolamento,

Approvato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

CASA REALE DELLE DUE SICILIE.

Servizio del Gran Maresciallo del Palazzo.

Regolamento per gli Custodi de' Reali Palazzi, relativamente alla Mobilia della Real Corona.

ARTICOLO I.

Li Custodi de' Reali Palazzi per li movimenti dei mobili nell' interno di ciascun Palazzo, e per la ricerca di nuovi mobili, che vi bisogneranno, e rifazione di essi, debbono dipendere, e dirigersi al Gran Maresciallo del Palazzo, e per tutto ciò, che riguarda la conservazione, e manutenzione de' mobili, si dirigeranno all' Intendente generale di Casa Reale, o a chi farà le sue veci sul luogo, per cui per tutte le spese concernenti la conservazione, e manutenzione de' mobili, se la sentiranno coll' Intendente generale, o chi farà le sue veci sul luogo.

ARTICOLO II.

Tutta la Mobilia, che si trova ne' Reali Palazzi, tanto per gli Appartamenti Reali, quanto per gli Appartamentini da Padroni, e per li domestici, non potrà ammoversi senza un espresso ordine del Gran Maresciallo del Palazzo.

AR-

ARTICOLO III.

Tutto ciò, che concerne i mobili per gli Reali Appartamenti, che s'impiegano nelle occasioni di feste, o di Serate di Concerti, come Tavolini da giuoco, Placche, Sedie di paglia, Chinchetti, Guarnizioni di cammini, Braciere, Stufe, Bagni ec. debbano rimanere da' Custodi conservati per impiegarli secondo gli ordini, che darà il Gran Maresciallo del Palazzo.

ARTICOLO IV.

Dipendendo gli Magazzini di Foriera, in dove sono conservati li mobili superflui all'uso de' Reali Appartamenti, e degli Appartamentini da Padroni, e per domestici dall'Intendente generale di Casa Reale, li Custodi de' Palazzi de' siti Reali saranno per tali Magazzini a lui sottoposti, ed eseguiranno quanto vien prescritto colla copia di regolamento per l'officina di Foriera stabilita in Napoli.

Il Custode del Real Palazzo di Napoli resta discaricato da' Magazzini di Foriera, per cui a norma dell'art. 3. del presente regolamento consegnerà nelle debite forme il Magazzino all'eletto Magazziniere di Foriera.

ARTICOLO V.

L'articolo 6. del regolamento, che riguarda le attribuzioni dell'Intendente generale per lo registro del movimento de' mobili, fuori de' Reali Palazzi, avrà la sua esecuzione; all'infuori però di qualche movimento pressante, e di circostanze urgenti; per cui il Gran Maresciallo si riserba farne la richiesta in vece all'Amministratore locale, il quale ne prenderà nota per passarla all'Intendente generale per lo corrispondente registro in Foriera.

AR-

ARTICOLO VI.

Li Custodi de' siti Reali nel fare al Gran Maresciallo del Palazzo li rapporti per la ricerca di mobili, o per la rifazione de' medesimi, debbono in essi sempre distinguere il mobile di terra, da quello di tapezzeria, per cui non debbono mai confondere nel rapporto de' mobili di terra il mobile con tapezzeria, perchè essendovi un Cameriere tapezziere, e dovendo costui fare al gran Maresciallo il diviso delle spese per li mobili ov' entra tapezzeria è necessario che ciò vada sempre separato. Li letti e portieri di palconi, e finestre, e le bussole vestite vanno compresi col mobile di Tapezzeria.

ARTICOLO VII.

Il Custode del Palazzo di Napoli, una volta la settimana si unirà col Cameriere Tapezziere per osservare se tutta la mobilia de' Reali Appartamenti e degli Appartamentini del servizio di onore si mantiene in buono stato.

30

REGOLAMENTO

Pel Cameriere tapezziere relativamente alla mobilia della Real Corona.

ARTICOLO I.

Vi sarà un Cameriere tapezziere, il quale farà sotto gli ordini del gran Maresciallo del Palazzo.

ARTICOLO II.

Il medesimo sarà incaricato di verificare il bisogno della rifazione, costruzione di nuova mobilia, e situazione della medesima.

ARTICOLO III.

Il Cameriere tapezziere una volta la settimana si unirà col Custode del Palazzo di Napoli, per osservare se tutta la mobilia dei Reali appartamenti, e degli appartamentini del servizio di onore si mantiene in buono stato; e qualora troverà che vi bisogna qualche rifazione, o riparazione ne farà rapporto al gran Maresciallo del Palazzo, per dare le convenienti disposizioni.

ARTICOLO IV.

Bisognandovi mobili con tapezzeria, portiere, o letti, ne farà rapporto al gran Maresciallo del Palazzo col diviso della spesa per passarsene gli officj all'Intendente generale di Casa Reale.

AR-

ARTICOLO V.

Qualora il Cameriere tapezziere ricevesse direttamente qualche ordine dalle MM. LL. per la costruzione di nuovi mobili, o per rifazione di mobili, o per accomodo di mobili; ne farà subito rapporto al gran Maresciallo del Palazzo, per passare li convenienti officj all' Intendente generale di Casa Reale.

ARTICOLO VI.

Dandosi il caso, che le MM. LL. ordinassero al Cameriere tapezziere di costruire da se qualche mobile, ne deve benanche far subito rapporto al Gran Maresciallo del Palazzo per prenderne dalle LL. MM. la Real conferma, onde passarne li regolari officj all'Intendente di Casa Reale.

Il Prefetto del Palazzo incaricato delle funzioni di Gran Maresciallo del Palazzo — COLONNA.

Approvato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

Napoli 6 *Dicembre* 1811.

CIRCOLARE
AGLI AMMINISTRATORI

I Beni della Real Corona formando parte del Demanio dello Stato devono godere degli stessi privilegj; che le leggi e Reali Decreti accordano a questi; e poichè le nuove leggi, adottate nel Regno fin da Gennajo 1809, han distinto la parte amministrativa dalla giudiziaria; come han diviso l'un contenzioso dall'altro, è necessario quindi, che su tali principj basiate le vostre operazioni amministrative, onde non produrre atti nulli; e contratti litigiosi e contrarj agl'interessi dell'Amministrazione. Gli atti d'incanto, di possesso, di verifiche, e simili amministrativi, dovete farli avanti le Autorità Amministrative; cioè il Sindaco della Comune di vostra residenza, o dove è sito il fondo; in sua mancanza avanti uno de' membri del Corpo Municipale, e sempre coll'assistenza del Cancelliere Comunale, che dovrà nel suo repertorio notare gli atti giusta la legge. Dovete guardarvi bene di fare questi atti avanti al Giudice di Pace; poichè in questo caso le pendenze e quistioni, che ne potranno sorgere, anderanno al Tribunale di Prima Istanza, lo che confonderebbe il contenzioso amministrativo col giudiziario, e farebbe togliere alla giurisdizione dell' Intendenza Generale le sue attribuzioni.

Gli atti poi, riguardanti la mora, l'esazione, ed il sequestro de' debitori e reddenti, dovete farli nelle Giustizie di Pace, ed adire il potere giudiziario. Per questi atti dovete reclamare, ed invocare le stesse leggi, e decreti emanati per i beni del dominio dello Stato, di cui, come ho detto, è parte la dote de' beni assegnati alla Real Corona.

Quindi dovranno i Ricevitori produrre al Giudice di Pace le liste de' debitori morosi, vistate dall' Amministratore, dopo essersi

ve-

verificate nella sua Contabilità su i carichi che in essa vi sono. A' medesimi in seguito della richiesta, che ne faranno, accorderò un Usciere per le intimazioni e sequestri legali, giusta quello, che si pratica per i Demanj dello Stato.

Ho poi risoluto, che una gran parte de' reddenti di censi han sospeso i pagamenti, richiedendo, che la Generale Intendenza esibisse il titolo de' medesimi.

Ho perciò consultato la Commissione per gli affari contenziosi della Real Casa, ed istruito da questa, vi avverto, che le nuove leggi accordando nell' articolo 2202 la prescrizione trentenaria, e negli articoli 712 e 2228 e seguenti fissando il possesso per vero titolo, non danno azione alcuna a' debitori di rendita costituita su i fondi, e sopra i capitali ipotecati a' fondi, che obblighi il creditore all' esibizione del titolo. Quindi i Ricevitori, accompagnando le loro domande da un certificato di possesso d' oltre i trent' anni, dovranno invocare con queste gli articoli citati del Codice presso le Giustizie di Pace, che sole, ed inappellabilmente giudicano del possesso così de' beni, che delle rendite costituite.

I debitori dovranno essi adire il Tribunale di prima istanza, se credono il possesso della Generale Intendenza vizioso di mala fede o di altro acciacco; ma non possono ricusarsi a pagare ciò, che da trent' anni costantemente han pagato. Questo stesso s' intende per i censi passivi, a debiti costituiti a danno della Generale Intendenza, che dovrannosi da' Ricevitori pagare sempre che i creditori sono stati nel possesso d'esigere da trenta anni a questa parte. E perciò dove vedrete da carichi tolti tali pesi, ciò non ostante ne darete avviso, affinchè vi siano riportati unitamente all' arretrato, che vi potrà essere.

Quindi v' incarico non solo d' invigilare, che i Ricevitori facciano l' incasso di tali rendita, anche arretrate da pochi anni, ma siete pure nell' obbligo di assisterli, onde si corrigga l' introdotto abuso, che con il corso del tempo potrebbe viziare benanche il diritto principale della Generale Intendenza. Voi perciò non ammetterete a' Ricevitori le reste di tale natura, se non giustifichino di

ave-

avere adito le Giustizie di Pace nel modo di sopra indicato, ed io chiamo voi risponsabili di ogni difetto di vigilanza, e zelo nel sostenere, appoggiare e vigilare a questa parte degl' interessi delle Amministrazioni a voi affidate.

Vi prevengo, che per il venturo anno i Ricevitori de' beni della Corona dovranno ugualmente incassare, e sotto le stesse norme prescritte per le rendite de' beni della Corona, le rendite de' beni del Demanio privato di S.M., sebbene i carichi sieno separati, e perciò i versamenti saranno divisi, ed indicheranno le differenze di questi due patrimonj. Gli Amministratori dovranno ugualmente vigilare all' Amministrazione degli uni, e degli altri beni, siccome si trovano riuniti nel circondario della loro Amministrazione.

Similmente vi prevengo, che in tutti quei luoghi, ne' quali si giudica necessaria la presenza di un Agente dell' Amministrazione per non solo sollecitare l'esazione, ma benanche per vigilare alla conservazione delle proprietà, e per procurare gli affitti ed oblatori, desidero, che vi sia un Ricevitore, giusta il prescritto dal regolamento, da S. M. approvato a' 20 Settembre 1807, al quale mi riporto, e ne domando l'esecuzione in tutte le sue parti.

Perciò i Ricevitori non saranno sottoposti a partito forzoso, nè a sottoscrivere cambiali; ma dovranno un mese dopo la scadenza de' carichi al più tardi versare nella Cassa del Cassiere Pagatore le somme scadute, ed esatte, *giusta quanto con altre istruzioni si dirà in appresso*. Per ora ciò basta di norma, onde mi proponghiate subito l'occorrente, perchè io prima di mandare i nuovi carichi, possa dare le provvidenze a ciò relative.

Finalmente l'organizzazione della Commissione Consultiva degli Edificj, quella del Comitato di Contabilità, e l'organizzazione dell' officio della Feriera e Tapezzeria, vi danno de' nuovi doveri a riempire. Per questi oggetti i Reali Decreti, ed istruzioni da S. M. approvate vi serviranno di norma.

Gradite i sentimenti della mia stima

Segnato = MACEDONIO.

Napoli li 23 Dicembre 1811.

35

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE.

Veduto l' articolo 3 del decreto de' 24 Ottobre 1809.

Abbiamo decretato, e decretiamo quanto siegue.

ARTICOLO I.

Tutte le controversie o dimande relative a' contratti passati coll' Intendente Generale della Real Casa, che riguardino o i travagli, e le forniture eseguite pel servizio di questo dipartimento in generale, o il nostro servizio personale, o quello delle nostre case; e tutte le azioni mobiliari nelle quali sia interessata l' Amministrazione della nostra Real Casa, e della dote della nostra Corona, saranno direttamente portate alla cognizione del Consiglio di Stato.

ARTICOLO II.

Il Consiglio di Stato, o dietro l' invio, che noi ne faremo al Gran Giudice, o dietro le domande delle parti interessate, e l'esame della Commissione del contenzioso, giudicherà di queste controversie come di contenzioso amministrativo secondo le regole stabilite coi nostri decreti de' 24 Ottobre 1809.

ARTICOLO III.

Le controversie che potranno sorgere sull' esecuzione, e sull'interpretazione di tutti i contratti di fornitura, di opere, o di servi-

sio qualunque fatti coll' Intendente, e coll' Amministrazione e soggetti alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, non potranno impedire l' intera esecuzione de' contratti medesimi. L' Intendente Generale della nostra Real Casa è sempre autorizzato a farli eseguire, ed a darne le spiegazioni necessarie sino a legale rivoca, sospensione, modificazione, o interpretazione di essi.

ARTICOLO IV.

Tutte le azioni sopra gl' immobili appartenenti al patrimonio della nostra Real Corona saranno dedotte innanzi a' Tribunali ordinarj, inteso l' Intendente Generale della nostra Real Casa.

ARTICOLO V.

L' esazione, e riscossione delle rendite de' beni della nostra Real Corona sarà fatta nella medesima forma, e con i privilegj medesimi stabiliti per le rendite de' Demanj dello Stato.

ARTICOLO IV.

I nostri Ministri nella parte che potrà riguardarli, e l' Intendente Generale della nostra Real Casa sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato, ed inserito nel bullettino delle leggi.

Napoli 23 Dicembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

Da parte del RE
Il Ministro Segretario di Stato
PIGNATELLI.

ORGANIZZAZIONE

DELLA

GENERALE INTENDENZA

d' aver luogo dal 1.° *del* 1812.

La generale Intendenza, riguardata come Amministrazione generale di tutt' i rami della Real Casa, nel piede attuale si può dividere in tre principali Amministrazioni, oltre quella del Tesoro, per la quale la medesima esercita un' immediata sorveglianza, restandone affidata la responsabilità al Cassier Pagatore. Sù queste basi deve dividersi così il Burò, che la Contabilità della generale Intendenza, onde non mischiarsi la corrispondenza, e la Contabilità delle differenti Amministrazioni.

1. Il Burò sarà diviso in Segretariato generale, Amministrazione generale de' Demanj della Corona, Amministrazione generale del Dominio privato.

2. Il Segretariato generale è incaricato della conservazione degli Archivj, ed essenzialmente della corrispondenza co' Grandi della Corona, e col Cassiere Pagatore. Tutti gli ordini riguardanti il Capitolo del Budjet generale della Real Casa, che si rapportano all' Intendente generale, partono dal medesimo; e perciò, sono nella sua corrispondenza, e ne forman parte il Burò dell' Architetto, il servizio della mobilia, e Reali Delizie, l' Amministrazione de' Boschi per quanto riguarda la conservazione de' medesimi.

La spedizione, e communicazione de' Reali Decreti, il registro de' medesimi; come il registro del Consiglio di Amministrazione sono

 pres-

presso lo stesso. Il Protocollo generale dove saranno registrate tutte le carte, che pervengono all' Intendenza generale, come la distribuzione delle medesime, sono del suo carico.

3. Nel Segretariato generale saranno registrati gli atti dell' Intendenza, e perciò il Notaro, e Cancelliere della medesima, conserverà il repertorio cifrato dall' Intendente generala, e verificato dalla Direzione della Registratura, giusta la legge.

Gli atti d'incanto si faranno coll' assistenza dell' Intendente generale, e degli Amministratori generali, a' quali l' oggetto si appartiene.

4. Il segretariato generale avrà un Capo Burò incaricato, e responsabile del registro de' Decreti, e deliberazioni di S. M; come del Registro del Consiglio di Amministrazione. Tre Commessi, uno incaricatu dell' Archivio generale, l' altro della corrispondenza, ed il terzo del protocollo, ed un spedizioniere.

5. L' Amministrazione de' Beni della Corona avrà un Amministrator generale, che sarà capo di questa Sezione, poichè avrà il suo Burò nell' Intendenza Generale, conferirà, e prenderà gli ordini direttamente dall' Intendente generale, e ne segnerà le lettere, qualora ne verrà autorizzato, facendone menzione nella segnatura. L' Amministratore generale proporrà con suo parere gli affari all' Intendente generale, che ne cifrerà gli appuntamenti. Vigilerà l'esecuzione de' Regolamenti, assisterà agl' incanti, che si faranno nell' Intendenza per gli oggetti della sua Amministrazione, invigilerà all' incasso della somme esatte da' Ricevitori, ed al versamento presso il Cassiere Pagatore. Vigilerà alla spedizione de' Carichi, come alla reddizione de' Conti de' Contabili, alla quale assisterà. Finalmente, sotto la dipendenza dell' Intendente generale prenderà quegli espedienti crederà opportuni pel vantaggio dell' Amministrazione.

6. Il suo Burò sarà composto d' un Capo Burò, che sarà incaricato, e responsabile del registru, e conservazione delle determinazioni di S. M., e dell' Intendente generale, e che riguardino la detta Amministrazione, e di un Commesso e spedizioniere. Tali registri, e carte dovranno ogni sei mesi essere depositate nell' Archivio generale. 7.

7. L'istesse attribuzioni avrà l'Amministratore generale de' beni del dominio privato, che è benanche incaricato delle vendite, non che dell'incasso proveniente dalle medesime presso il Cassiere Pagatore.

8. Nessun contratto di vendita sarà stipulato dal notaro, senz'essere preventivamente vistato dall'Amministratore generale, il quale si dovrà assicurare 1. Se è uniforme alla grazia accordata da S. M. 2. Se le condizioni possono pregiudicare gl'interessi della sua Amministrazione, o quegli della Real Casa. 3. Che la rendita sulla quale si fissa il capitale, sia la vera, e basata su' contratti; che non abbia delle eccezioni, e corrisponda con quella notata sulla matrice di fondiaria, o finalmente, qualora le circostanze non si combinano con quanto di sopra si è detto, l'Amministrator generale dovrà presentare le sue osservazioni all'Intendente generale, per riceverne le ulteriori determinazioni.

9. Il suo Burò avrà gl'istessi incarichi di quello della Corona, e avrà egualmente un Capo di Burò, e quel numero di commessi, o spedizionieri, che si crederanno necessarj, e per i quali presenterà la nomina all'Intendente generale.

Contabilità.

10. La Contabilità è ugualmente divisa in tre Sezioni. Ciascuna avrà un capo Razionale, ed un Commesso. Le sezioni saranno nella corrispondenza di ciascuno de' tre rami dell'Amministrazione, portandone una scrittura separata.

11. La prima Sezione porterà, e verificherà il conto generale del Tesoro giusta le Istruzioni approvate da S. M. Il suo Commesso spedirà le ordinanze dappresso le Sovrane autorizzazioni, e giusta le medesime porterà i conti aperti de' varj articoli del Budjet dell'Intendente generale.

12. La seconda porterà e verificherà il conto del Patrimonio della Corona. Il suo Commesso porterà il conto aperto di tutt'i contabili.

13. La terza porterà e verificherà il conto del Patrimonio privato, ed il suo Commesso similmente porterà i conti aperti de' Contabili.

14. Il Commesso d' una Sezione potrà servire alle altre secondo il bisogno; e vista la necessità di maggior numero di Commessi, o spedizionieri, in seguito della richiesta, che ne farà il capo della Sezione, ne sarà aumentato il numero.

15. La Contabilità non avrà alcuna corrispondenza, ma quella occorrerà, sarà fatta dal Segretariato per la prima Sezione, e dalle rispettive Amministrazioni generali per la seconda, e terza.

16. Ciascun capo di Sezione riscontrerà con avvisi le Amministrazioni generali per le domande le verranno fatte, o per i dubbj, che sorgeranno in seguito di verifiche, discussioni, o ricerche.

17. Ciascun capo di Sezione discuterà, ed osserverà i conti dei Contabili delle rispettive Amministrazioni, in presenza degli Amministratori generali. Proposte dagli Amministratori generali le dette discussioni all'Intendente generale, e da questo vistate saranno passate al Comitato di contabilità, dove saranno sostenute da' rispettivi capi di Sezione.

18. In fine di ciascun anno dovendosi fare lo stato generale dell'Intendenza, per darsi al Cassiere pagatore, ciascun capo di Sezione presenterà all'Intendente generale lo stato approssimativo d'Introito ed Esito, che nascerà da' carichi dati a'Ricevitori nell' anno corrente, o dagli articoli del Budjet dell'Intendenza generale.

19. L'Intendente inteso gli Amministratori generali, e discussi i detti stati con i capi di Sezione, formerà il Budjet amministrativo, che sottoporrà alla sanzione di S. M.

20. Ciascun capo di Sezione si uniformerà a' regolamenti vigenti da S. M. approvati.

AM-

Amministratori locali, e Ricevitori dei Dominj della Corona, e del Dominio privato.

---

21. Gli Amministratori dovranno sempre distinguere le materie della loro corrispondenza, e giammai comprenderle nelli stessi rapporti.

22. Nello scrivere dovranno marcare al lato dell'intestaaione -- Segretariato generale -- Dominio della Corona -- Dominio privato -- Secondo che l'oggetto si apparterrà ad uno di questi rami.

23. Quando l'affare riguarda il Segretariato generale, aggiungeranno ancora colle lettere iniziali, o manutenzione di stabile, o mobilia, o reali delizie, o reali cacce, secondo la materia del loro rapporto.

24. Per la conservazione delle acque, e foreste, che va compreso nell'articolo -- Caccia -- dovranno avvertire, che l'affare riguarda il Segretariato generale, solo per quanto riguarda la manutenzione, e conservazione delle medesime. Ma quando si tratterà di vendite di legname, o concessione delle acque, come di riparazione di canali, ed altre cose simili, l'intestazione dovrà riguardare la rispettiva Amministrazione generale della Corona, o del Dominio privato.

25. Dovranno perciò ben avvertire nel dividere, e suddividere la materia de' loro rapporti, di non confondere le differenti Amministrazioni, nè i differenti articoli del Budjet dell'Intendente generale.

26. Avvertiranno di considerar la materia, e non la persona, che da luogo al rapporto, come per esempio. I custodi de'Reali Palazzi potranno spesso parlare della manutenzione degli edificj, e della mobilia, quindi distinguer devono in rapporti separati i detti oggetti.

27.

27. Sempre che risponderanno, marcheranno nel principio delle loro lettere il numero d'ordine della lettera alla quale rispondono.

28. I Ricevitori siccome sul luogo spesso rimpiazzano gli Amministratori, non si potranno però diriggere all'Intendenza generale, se non ne' casi prescritti negli articoli 5, e 6 del regolamento de'20 Settembre 1807.

29. Si dovranno egualmente uniformare agli articoli 6, 7, e 11 del Real Decreto di questo giorno.

Napoli 23 Dicembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

GIOACCHINO NAPOLEONE

RE DELLE DUE SICILIE

Abbiamo DECRETATO, e DECRETIAMO quanto siegue.

ARTICOLO I.

L'Intendente generale della nostra Casa Reale ci sottometterà prima della fine di ciascun anno un Budjet, o uno stato approssimativo delle rendite de'Demanj della Corona, e de' pesi di qualunque natura, affetti sopra tali rendite; in maniera che risulti la rendita netta, che dovrà esser versata in contante nella Cassa del nostro Cassiere pagatore, il quale riceverà in pezzi contabili, secondo le disposizioni dell'articolo IX, il compimento della rendita lorda.

ARTICOLO II.

Questo stato sarà diviso in tanti capitoli, quante saranno lei Direzioni, o Amministrazioni diverse, ed in tanti articoli, quant saranno i Ricevitori, o Contabili, incaricati di fare i versamenti delle loro percezioni nelle mani del nostro Cassiere pagatore. Esso presenterà lo stato approssimativo degl'introiti, che dovranno aver luogo mese per mese.

ARTICOLO III.

Allorchè questo Budjet sarà stato da noi approvato, l'Intendente resterà autorizzato a far pagare sopra luogo dai Contshili incaricati delle percezioni, i pesi, e le spese inerenti a' beni fino alla concorrenza delle somme, che vi saranno portate.

AR-

ARTICOLO IV.

Alcuna spesa straordinaria per costruzione, o miglioraz ione, come ancora alcuna spesa ordinaria, eccedente le somme approvate nel Budjet, non potrà aver luogo senza una speciale autorizzazione emanata da Noi sopra il rapporto del nostro Intendente generale.

ARTICOLO V.

Una spedizione del Budjet approvato da Noi, sarà trasmessa dall'Intendente generale al Cassiere pagatore, e servirà di regola a quest'ultimo per i versamenti, ch'egli dovrà esigere da ciascun Ricevitore.

ARTICOLO VI.

Il Cassiere pagatore avrà la corrispondenza co'Ricevitori per reclamare, all'epoche determinate, le somme, ch'egli dovrà esigere da essi, e per loro indicare, se ha luogo, i mezzi più vantaggiosi da fargliene le rimesse.

ARTICOLO VII.

Quando i Ricevitori saranno in ritardo de'loro versamenti, e sopratutto quando altegano i motivi di tali ritardi, il Cassiere pagatore s'indrizzerà all'Intendente generale, il quale prenderà le misure necessarie per astringere i Contabili all'adempimento de'loro doveri, e preverrà il Cassiere pagatore delle dilazioni, che sarebbero inevitabili di accordarli.

ARTICOLO VIII.

Affin di riunire in una sola contabilità tutti gl'introiti, e tutte le spese della nostra Real Casa, l'Intendente generale, dopo di aver regolato alla fine di ciascun semestre lo stato delle spese locali,

cali, fatte a ciascun contabile, loro rilascierà un certificato del montante delle somme, ch'essi avranno regolarmente pagate per suo ordine, ed i medesimi saranno autorizzati a versare questo certificato per contante al Cassiere pagatore; il quale ne farà introito. L'Intendente generale nell'istesso tempo rilascerà sopra il Cassiere pagatore un' ordinanza di regolarizzazione, mediante la quale egli sarà autorizzato a far spendere la somma portata nel certificato, di cui si è parlato, sotto il titolo generale di spese locali, e spese d'Amministrazione.

ARTICOLO IX.

L'operazione prescritta dall'articolo precedente non essendo che una disposizione d'ordine, le spese, per le quali l'Intendente avrà lasciato il certificato, e l'ordinanza sul Cassiere pagatore, dovranno esser portate, e giustificate da' pezzi contabili regolari nei conti dell'Intendenza; i quali saranno basati sopra quelli delle Amministrazioni, o Direzioni, e sopra quelli de'Ricevitori, come ci riserbiamo di determinarlo con uno stabilimento particolare.

ARTICOLO X.

Il Cassiere pagatore non potrà ammettere li certificati di spese locali, e spese di Amministrazione, e le ordinanze di regolarizzazione del montante di tali certificati, se non che sino alla concorrenza delle somme, che avremo messe alla disposizione dell'Intendente generale, sia col Budjet, sia coi crediti particolari, di cui gli sarà stata rimessa una spedizione in regola.

ARTICOLO XI.

Lo stato approssimativo degl'introiti a farsi mese per mese, che presenterà il Budjet, non essendo una regola fissa, e tutte le rendite, che entrano nelle casse de'Ricevitori, dovendo essere immе-

mediatamente versate in quelle del Cassiere pagatore, dopo il pagamento delle spese locali, questi contabili saranno tenuti di rimettere al detto Cassiere pagatore lo stato di situazione della loro Cassa in ogni di quindici, e nell'ultimo giorno di ciascun mese; affinchè egli possa da' medesimi esigere i versamenti, che questa situazione permetterà.

ARTICOLO XII.

Tutto ciò che si è detto relativamente alle rendite de' beni della Corona è applicabile a quelle del nostro Dominio privato.

ARTICOLO XIII.

L'Intendente generale della nostra Real Casa è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Dato a Napoli li 23 Dicembre 1811.

Firmato

GIOACCHINO NAPOLEONE.

ISTRUZIONI

Sulla Contabilità della Cassa della Casa Reale, e di quella, che dovrà tenersi nell'Intendenza generale, tanto per controllare la Cassa, che per ordinanzare sulli crediti aperti da S. M., e renderle conto del risultato di tutte le operazioni del suo Real Tesoro tanto amministrative, che esecutive.

CAPITOLO I.

Contabilità del Pagatore.

Dovendo il pagatore rendere il conto di esecuzione, non dovrà in conseguenza registrare all'introito, che le somme, ch'effettivamente esigge, ed all'esito soltanto quelle, che paga. Dovrà però egli tener conto delle somme, che dovrà percepire nel corso dell'anno, secondo il Budjet d'introito, onde curarne l'incasso; e di quelle che dovrà pagare giusta il Budjet passivo, affinc di non permettere che si oltrepassi l'assegno.

Scritture che dovrà egli tenere.

In un giornale di cassa a Dare, e Avere giusta il modello N. 1, in questo giornale registrerà egli tutte le somme, che riscuoterà, indicando il giorno, la persona da chi riceve, ed il cespite al quale si appartengono, In questo giornale esiste un margine, che sarà riempiuto dal numero del registro, al quale dovrà riferirsi la partita d'introito.

All'esito di detto giornale registrerà tutto ciò, che paga indicando il giorno, la parte prendente, l'articolo, ed il capitolo del Budjet, al quale si appartiene la spesa.

Tanto l'introito, che l'esito della detta cassa hanno un'altra rubrica al margine indicante il numero d'ordine, che dovrà essere continuato per tutte le partite nel corso dell'anno, incominciando dal N. 1 per l'introito, e dal N. 1 per l'esito. Questo numero d'ordine sarà per l'introito quello stesso portato nel registro de' ricevi a matrice, e per l'esito quello, che verrà segnato dall'Intendenza sulle ordinanze.

Dovrà tenere per l'introito, e per l'esito i seguenti registri a Dare, ed Avere, giusta il Modello N. 2.

Per l'introito.

Un registro intitolato: Real Tesoro.

Altro intitolato: Rendite de' Demanj della Corona.

Altro intitolato: Rendite de' beni privati.

Altro intitolato: Proventi estraordinarj.

Altro intitolato: Esercizj anteriori all'anno 1812.

Il primo registro non conterrà, che un solo conto, al Dare del quale saranno rapportate le assegne mensuali, ed all'Avere il dettaglio di quelle esatte.

I due registri che seguono il primo, conterranno tanti conti, per quanti sono gli articoli del Budjet, che ne stabilisce la rendita.

all'

All'introito di ciascun conto sarà notata l'assegna giusta il Budjet, ed al credito i pagamenti esatti secondo il giornale.

Il quinto registro, che tratta degli esercizj anteriori al 1812, racchiuderà tanti conti, quanti sono gli articoli, che ne compongono il tutto. All'introito si segneranno le somme ad esigere giusta il notamento, che ne sarà dato dall'Intendente generale, ed a credito le somme, che riscuoterà secondo il giornale.

Un altro registro infine, porterà all'introito i mandati, che si danno a'Ricevitori per la somma delle spese, ch'erogano, ed all'esito l'elengo di dette spese, giusta il modello N. 3.

Per l'Esito.

Dovrà tenere tanti registri per quanti sono i capitoli del Budjet passivo della Real Casa.

Tali registri conterranno tanti conti, quanti sono gli articoli di ciascun Budjet. A credito di questi conti saranno registrate le assegne mensuali giusta il Budjet, ed a debito i pagamenti, che si fanno in virtù delle ordinanze, e giusta il giornale, come dal modello N. 4.

Terrà un altro registro di spese per ordini particolari di S. M., che non verrà diviso in Dare, ed Avere; ma dovrà soltanto avere due rubriche, una per i ducati, e l'altra per le lire.

Dovendo il pagatore registrare ne'conti rispettivi l'assegna del mese tanto per l'introito, che per l'esito, dovrà tenere un registro in cui saranno notate le assegne per l'anno, e per i mesi, che lo compongono, tanto per le percezioni, che per i pagamenti; affine di potere da questo registro passare a quelli d'introito, ed esito l'assegna, che loro appartiene nel mese al quale si riferirà la gestione giusta il modello N. 5.

Terrà in fine un libro di ricevi a matrice numerato per ordine, dal quale estrarrà la parte, che dovrà esser consegnata a chi paga; rimanendo l'altra nel libro legata dopo di avervi annotate le circostanze del pagamento, la data, la persona che paga, e la somma, come dal Modello n. 6.

Que-

Questo libro sarà preventivamente firmato dall'Intendente Generale della Real Casa in fine dell'ultimo numero, coll'attestato della quantità de' ricevi, che si contengono nel Libro, e del numero, che lo chiude, e sarà dallo stesso cifrato in ogni foglio. Le somme di questo Libro saranno sempre riportate fino al suo termine

Obblighi del Pagatore.

Allorchè il Pagatore esige una somma per qualunque oggetto, dovrà dopo aver adempito al registao di sopra prescritto, rimettere all'Intendenza il ricevo a matrice distaccato come sopra, ad oggetto di farlo registrare. Questo ricevo dovrà indicare, che se n'è presa ragione nel giornale della cassa, e nel registro sui si appartiene. Dopo di essersene preso registro nell'Intendenza, dovrà il ricevo esser restituito al pagatore, il quale è in obbligo di consegnarlo alla parte.

Dovrà il pagatore esaminare in ogni fine di giorno il giornale di cassa, ed assicurarsi, che tutte le partita introitate, o esitate nel giorno siano state registrate ne' registri, a' quali si appartenevano.

Ad oggetto di tenere un sistema, che allontani gl'inconvenienti nella scrittura, resta prescritto, che una partita sì d'introito, che di esito, sarà prima registrata nel giornale di cassa; che si dichiarerà sul pezzo all'appoggio da chi si tiene il giornale di averne presa ragione, e che si passerà quindi al Commesso, che porta il registro, il quale dovrà anche dichiarare sul pezzo di averne presa ragione.

Dopo che il pagatore si sarà assicurato della regolarità della scritturazione, riguardante le operazioni del giorno, farà estrarre una copia del giornale di esso giorno, la firmerà, certificandone il ben stare e la rimetterà all'Intendente alla prima ora del giorno seguente.

In ogni fine di mese dovrà il pagatore bilanciare ciascun conto d'introito, e di esito sistente ne' detti registri, riportando le reste avan-

avanti per lo seguente mese. Di questi bilanci particolari, ne formerà uno stato di situazione, che da lui firmato, e certificato sarà rimesso all'Intendente generale nel secondo giorno del mese, che segue, come dal modello N. 7 e 8.

Avvertirà il pagatore che per l'introito, l'intero ammontare dell'esatto riportato ne' detti bilanci, dovrà esser uguale all'introito della cassa, ed alla somma risultante dal registro de' ricevi a matrice, e che le reste riunite all'esatto dovranno formare la somma eguale all'assegna; e per l'esito la spesa riportata ne' bilanci, dovrà essere uguale alla somma totale dell'esito della cassa, le reste riunite all'esito dovranno esser uguali alle somme del Budjet.

Ad oggetto poi di non bilanciare in ogni mese il giornale di cassa, si formeranno in esso due rubriche, una per notarvi le somme che s'introitano, ed esitano nel corso del giorno, e l'altra per riportarvi i totali per mese, come nel modello N. 1.

CAPITOLO II.

Contabilità dell'Intendenza della Real Casa relativamente alla Cassa.

Dovendo l'Intendenza dar conto della parte morale, e tener ragione della parte esecutiva per controllare la cassa, dovrà portare due conti:

1. Il conto di assegne per l'Esito, e della spedizione di ordinanze.
2. Il conto generale della cassa per la parte esecutiva.

Il primo conto sarà portato in semplici registri a Dare ed Avere, ma avrà per base un giornale, come dal Modello N. 9., nel quale verranno notate indistintamente tutti gli ordinativi, che si spediscono al Pagatore, dal quale giornale si passeranno le partite nei rispettivi conti. I registri saranno in numero uguale a' capitoli del Budjet.

Ciascuno de' detti registri conterrà tanti conti, per quanti sono gli

gli articoli che compongono ogni servizio. Ciascuno di detti conti porterà all' Avere l' assegna per mese, ed al Dare le ordinanze spedite, e nel titolo l' intera assegna dell' anno, come dal Modello N. 10.

Il secondo conto, cioè quello che riguarda il Controllo della cassa per la parte esecutiva, sarà portato a partite doppie secondo lo stile di mercatura, dando la refer ta a ciascuna partita così d' introito, che d' esito.

Un giornale stabilisce la base della scrittura. Ad oggetto di renderlo meno lungo si userà il metodo di dire Cassa deve a' seguenti: Seguenti devono a cassa. In tal guisa si risparmieranno due terzi de' passaggi duplicati.

Vi sarà un gran Libro nel quale si conterranno i seguenti conti principali:

1. Cassa a cura, e carico del Pagatore N.
2. Rendite generali della Real Casa.
3. Spese generali della Real Casa.
4. Esercizj anteriori al 1812.

Il conto N. 2. sarà suddiviso ne' seguenti:

I. Real Tesoro.
II. Rendite de' Beni della Corona.
III. Rendite de' Beni privati.
IV. Proventi straordinarj.
V. Introiti per mandati.

Il conto N. 3. sarà suddiviso ne' seguenti:

VI. Budjet della Real Casa.
VII. Spese per ordini particolari di S. M.
VIII. Spese per mandati.

I conti N. II. e III. saranno suddivisi in tanti conti per quante sono le Amministrazioni, ed ogni conto di Amministrazione sarà diviso in tanti altri conti per quanti sono i Distretti, o siano i Ricevitori.

I conti N. I. IV. V. VII. VIII. non hanno suddivisione.

Il conto N. VI. sarà suddiviso in tanti conti per quanti sono i ser-

i servizj, che compongono il Budjet. Il conto di ogni servizio sarà diviso in tanti altri conti, per quanti sono gli articoli, che si comprendono in ciascun servizio.

Ciascun conto avrà doppia rubrica, ad oggetto di segnare nella prima le somme giornali, e riportarle nella seconda in ciascuna fine di mese.

Non si prescrive il modo di registrare le partite in ciascuno de' casi possibili, perchè si suppone, che l' incaricato a portare un Gran Libro a partite doppie, debba esser versato nel sistema di scrittura. L' Intendente dovrà presentare in ogni giorno quindecimo, che segue il mese le situazioni, ed i stati comparativi d' Introito ed Esito, tanto per la parte morale, ch' esecutiva, giusta i modelli N. 11. e 12.

Allorchè giungerà la copia del giornale rimessa dal Cassiere Pagatore dovrà verificarsene l' Introito e l' Esito nell' Intendenza, sulle scritture delle rendite de' Beni della Corona, e de' Beni privati, e quando corrisponda perfettamente per l' introito cogl' incassi notati nell' Intendenza, e per l' esito colle ordinanze spedite, col numero d' ordine, cogli articoli, capitoli, ed oggetti di esse ordinanze, se ne farà scrittura nel Gran Libro nel modo indicato.

L' Intendenza dovrà per la fine di Febbrajo di ciascun anno presentare il conto generale, ossia il Bilancio dell' intero anno decorso.

Approvato

GIOACCHINO NAPOLEONE.